

REGOLAMENTO DELLA U.I.L.T. NAZIONALE
Approvato dal Consiglio Nazionale in data 7 novembre 2022

Parte prima
ADESIONE DELLE COMPAGNIE
ALLA RETE UILT E AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
(riferimento allo Statuto: Titolo IV e Titolo VI, capo I)

1. I soci della UILT

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al limite stabilito dalla legge.

Assumono la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali della UILT e accettando integralmente le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, hanno presentato, ai sensi e nei termini di cui al presente regolamento, domanda di adesione alle associazioni in cui sono formalmente costituite le Compagnie aderenti, di cui al successivo articolo, o affiliate alla UILT e provvedono al pagamento della quota sociale, a partire dal momento in cui viene accettata tale domanda.

La titolarità all'emissione, anche in formato elettronico, delle tessere associative UILT spetta al Comitato Esecutivo che, attraverso le Articolazioni territoriali di riferimento, le rilascia alle compagnie affiliate o aderenti.

La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 13 dello Statuto.

2. Compagnie aderenti

Possono aderire alla Rete Associativa della UILT a.p.s. le compagnie costituite in forma di associazione di promozione sociale, iscritte nella sezione speciale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 117 che presentino istanza presso l'Articolazione territoriale di riferimento per competenza geografica territoriale, secondo le disposizioni stabilite nel successivo articolo.

Le compagnie aderenti partecipano alla vita sociale e democratica della UILT attraverso i propri associati. L'adesione alla Rete UILT integra la costituzione di un patto associativo con la medesima e l'esercizio di poteri di rappresentanza presso le Articolazioni territoriali UILT attraverso i delegati eletti dall'Assemblea dei soci della compagnia aderente; i delegati eletti sono soci UILT, sia all'atto della loro nomina, sia al momento in cui devono esercitare la delega. In caso di decesso o impossibilità oggettiva documentata del delegato eletto a svolgere la rappresentanza, anche a mezzo delega ad altro delegato, i legali rappresentanti delle compagnie aderenti assicurano la rappresentanza del corpo sociale di riferimento, provvedendo a nominare, di comune accordo, uno tra essi legali rappresentanti quale delegato.

Le compagnie aderenti, ancorché dotate di autonomia giuridica e patrimoniale sia dalla UILT, sia dalle sue Articolazioni territoriali, sono riconosciute quali basi associative della UILT presso il territorio di riferimento e quali strutture che aderiscono al patto aggregativo della Rete UILT.

Le compagnie aderenti concorrono alla missione associativa della Rete UILT secondo modalità e termini che ne integrano la diretta attuazione della sua disciplina. Lo statuto ed

i regolamenti delle Associazioni che, a seguito di libera e democratica determinazione, avanzino istanza di adesione sono conformi ai disciplinari statutari e regolamentari in cui trovano sede i principi associativi della UILT a.p.s.

Le compagnie aderenti possono concorrere con la Rete associativa UILT alla definizione ed attuazione di iniziative e progetti che la legislazione corrente disponga per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle reti associative e/o delle associazioni di promozione sociale, ad iniziative sviluppate nell'ambito delle attività di co-programmazione e/o co-progettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, cui partecipa la Rete Associativa UILT.

La compagnia aderente può adottare, nelle comunicazioni con i terzi, accanto alla propria denominazione, la dicitura "aderente alla Rete Associativa UILT" ed è autorizzata, per il tempo entro cui si sviluppa il rapporto associativo con la Rete UILT, ad utilizzarne il marchio.

3. Adesioni delle Compagnie

La domanda di adesione alla Rete UILT delle compagnie di cui all'art. 21 dello Statuto – nonché quella di richiesta di rinnovo di adesione - deve essere inserita direttamente sul sito UILT tramite l'Articolazione territoriale regionale della UILT di riferimento (*di seguito UILT Regionale*), in base all'ubicazione territoriale della compagnia o, per le UILT Regionali non ancora costituite autonomamente, tramite la Segreteria Nazionale.

In casi straordinari, da esaminare congiuntamente tra le UILT Regionali interessate e la Segreteria Nazionale, la domanda di adesione potrà essere rivolta ad una UILT Regionale diversa da quella della propria sede legale. Tendenzialmente e sempre in via straordinaria, l'eventuale iscrizione a diversa sezione è limitata al caso di regioni tra loro confinanti o di compagnie con sedi legali ed operative dislocate in regioni diverse.

Fermo restando che ciascuna compagnia aderente, in quanto APS, deve rispettare il minimo costitutivo di sette associati persone fisiche (o tre APS, cui possono aggiungersi, se previsto da statuto, associati persone fisiche), la procedura telematica di richiesta di adesione alla Rete UILT prevede l'inserimento obbligatorio, per ciascuna compagnia, di un minimo di tre tesserati nonché dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto dell'associazione richiedente, che deve essere conforme alla legislazione vigente ed allo Statuto della UILT. All'atto della domanda le compagnie si impegnano ad accettare lo Statuto UILT e ad osservarne le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dai competenti organi dell'Unione e delle Articolazioni territoriali UILT di riferimento. Ogni anno deve essere inviata all'attenzione della Segreteria anche la copia del bilancio consuntivo approvato, con il relativo verbale assembleare di approvazione.

Qualora nell'atto costitutivo o nello statuto presentati dalle aderenti fossero presenti punti di difformità rispetto ai disciplinari statutari e regolamentari in cui trovano sede i principi associativi della UILT, la Segreteria Nazionale e/o la UILT Regionale hanno facoltà di sospendere la procedura di iscrizione, informandone l'associazione richiedente ed invitandola ad apportare le modifiche necessarie per potersi associare alla UILT, previa ripresentazione della domanda debitamente modificata.

La procedura telematica prevede anche la stampa della richiesta di iscrizione e della dichiarazione *privacy* da parte della compagnia; esse, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante, verranno automaticamente inviate dalla procedura stessa ai responsabili della Regione di competenza ed alla Segreteria nazionale.

Le richieste di iscrizione saranno accettate con riserva, in attesa che la compagnia provveda ad inviare alla Segreteria Regionale di appartenenza e alla Segreteria Nazionale

copia del bonifico relativo alle quote di adesione (l'IBAN è scaricabile nell'apposita sezione del sito *area iscritti* e nelle pagine regionali). L'adesione, con i relativi servizi (copertura assicurativa, eventuale spedizione postale della rivista *Scena*, eccetera) avrà validità dalla data di effettuazione del bonifico stesso.

Le compagnie-aderenti sono tenute a comunicare urgentemente qualsiasi modifica relativa alla propria compagine e/o variazioni organizzative strutturali, inviando la relativa documentazione ai rispettivi responsabili regionali ed alla Segreteria Nazionale.

Le compagnie che abbiano avanzato richiesta di adesione alla Rete UILT, in seguito all'accoglimento della domanda, instaurano con la medesima Rete un patto associativo che può essere sciolto nelle ipotesi di mancato rispetto dei principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti degli associati, di libera eleggibilità delle cariche, nonché nelle ipotesi di condanna dell'ente, anche in primo grado, per uno dei reati previsti dalla legge n. 231/2001.

4. Procedura di ammissione degli associati

La domanda di ammissione da parte dell'associando dovrà essere presentata alla compagnia aderente o affiliata cui il socio intende partecipare. Se la domanda è accettata dalla compagnia aderente o affiliata, secondo le norme dei rispettivi statuti, la medesima si intende accettata anche dall'Articolazione territoriale di riferimento e dalla UILT.

All'atto della domanda i nuovi associati si impegnano ad accettare lo Statuto UILT e ad osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dai competenti organi dell'Associazione e delle Articolazioni territoriali UILT di riferimento.

Rimane ferma la facoltà della UILT Nazionale, tramite delibera motivata del Comitato Esecutivo, di non ratificare l'iscrizione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello Statuto.

In caso di mancata ratifica della domanda da parte del Comitato Esecutivo, la decadenza dalla qualifica di socio opera *ex nunc* (cioè dal momento della mancata ratifica), con la conseguente salvezza dei diritti di partecipazione e rappresentanza esercitati nel periodo precedente alla decadenza. Della mancata ratifica è data comunicazione scritta all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri.

La validità della qualifica di socio è subordinata al versamento della quota associativa.

Il rinnovo della tessera sociale è automatico per i soci persone fisiche e le iscrizioni sono aperte in qualsiasi periodo dell'anno, ma come previsto dallo Statuto (art. 13, comma 7) il mancato pagamento della quota di iscrizione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio e dalle eventuali cariche interne all'Unione, nonché la perdita dei servizi offerti dalla UILT.

Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto di entrambi i genitori o di chi, in ogni caso, ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato UILT che incombono, ai sensi dello Statuto UILT e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.

Parte seconda
ASSEMBLEA NAZIONALE ED ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI
(riferimento allo Statuto: Titolo VI - capo III)

5. Convocazione e operazioni preliminari.

L'Assemblea Generale nazionale viene convocata - nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 3, dello Statuto nazionale - con un ordine del giorno così articolato:

- a) Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
- b) Nomina del Collegio degli Scrutatori.
- c) Elezione del Presidente nazionale e del Comitato Esecutivo.
- d) Elezione dei componenti del Consiglio nazionale.
- e) Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.
- f) *(eventualmente) Elezione dei componenti dell'Organo di Controllo, anche monocratico, e definizione dei compensi.*
- g) Definizione, nell'ambito della missione dell'ente e compatibilmente con i vincoli esistenti, degli obiettivi strategici di mandato.
- h) Varie ed eventuali.

Partecipano all'Assemblea Generale nazionale i delegati eletti dalle assemblee generali delle Articolazioni territoriali, in regola con il pagamento della quota sociale. Per la determinazione del *quorum* e del relativo numero di delegati regionali, si tiene conto della proporzionalità risultante dal numero di iscritti (*persone fisiche*) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea Generale. La regolarità di quanto detto verrà accertata dalla Commissione Verifica Poteri, di cui al successivo articolo 6.

I delegati devono essere presenti fisicamente o per delega; ogni delegato, comunque, potrà votare per sé ed al massimo per altri due delegati assenti della propria UILT Regionale, con delega scritta da presentare alla Commissione Verifica Poteri.

L'Assemblea generale nomina, quale primo atto, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea, che sostituiscono il Presidente e il Segretario eletti in sede provvisoria dal Consiglio Nazionale allo scopo di aprire i lavori dell'Assemblea e svolgere le attività propedeutiche (come da art. 36, comma 9, dello Statuto).

L'Assemblea provvede altresì a nominare il Collegio degli Scrutatori, preferibilmente nel numero di tre persone, al quale sono demandati i compiti definiti nell'art. 9 del presente Regolamento.

6. La Commissione Verifica Poteri

La Commissione Verifica Poteri viene eletta, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'Assemblea elettiva, dal Consiglio Nazionale, appositamente convocato in tempo utile per lo svolgimento delle proprie attività. I suoi componenti devono essere compresi da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone.

La Commissione Verifica Poteri, nei termini di cui all'art. 36, comma 2, dello Statuto e avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Nazionale, accerta che i delegati all'Assemblea Generale risultino eletti, nell'ambito delle assemblee generali regionali, tenendo conto della base numerica di ogni singola associazione iscritta e di ogni Articolazione regionale, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale. Per favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere, la Commissione accerta altresì che almeno il 30 % dei delegati eletti appartenga al genere meno rappresentato.

Le Assemblee regionali si dovranno svolgere nel periodo compreso tra il 10 gennaio ed il 15 aprile dell'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva. La struttura regionale che non dovesse ottemperare in tempo utile, non avrà i propri delegati all'Assemblea nazionale.

Per evitare tale esito, in caso di gravi problematiche ed impedimenti, prima che sia spirato il termine del 15 aprile, il Presidente regionale deve comunicare tale situazione al Presidente nazionale, così da consentire al Comitato Esecutivo nazionale di adottare eventuali contromisure. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 24, comma 3, dello Statuto (gravi e ripetute irregolarità che ledano gravemente i diritti degli associati, il buon nome della Rete Associativa o l'integrità patrimoniale della sede), il Comitato Esecutivo nazionale è titolato a procedere al commissariamento.

La Commissione Verifica Poteri, in sede di apertura dei lavori dell'Assemblea Generale nazionale, certifica il diritto di partecipazione all'Assemblea dei delegati eletti dalle assemblee generali delle Articolazioni territoriali. La Commissione comunica i risultati delle verifiche al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea ed al Collegio degli Scrutatori, con modalità tracciabili (per iscritto, a mezzo *mail*, eccetera).

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali nel corso dell'Assemblea, ogni delegato avrà a disposizione una scheda elettorale, in modalità cartacea o elettronica, per ogni tipo di votazione richiesta.

7. Compiti del Presidente dell'Assemblea Nazionale

Sono compiti del Presidente dell'Assemblea:

- a) dirigere, in generale, i lavori assembleari, e svolgere i compiti specifici a lui assegnati dal presente Regolamento, anche se non espressamente richiamati nell'elenco seguente;
- b) verificare la validità dell'Assemblea in base al numero dei presenti;
- c) dichiarare aperta la discussione su ciascun punto dell'ordine del giorno.
- d) regolare la trattazione degli argomenti in discussione secondo l'elenco dei punti all'ordine del giorno indicati nella convocazione (l'ordine del giorno potrà essere integrato, con argomenti che rivestano interesse generale per l'Unione, se lo richiedono i due terzi dei delegati presenti in Assemblea).
- e) regolare i singoli interventi, eventualmente fissando i limiti di tempo;
- f) stabilire tempi e modalità per la presentazione delle mozioni da sottoporre a votazione;
- g) far deliberare le modalità di votazione da adottare, preferendo il voto segreto se trattasi di votazioni inerenti decisioni sulle persone, come da statuto;
- h) far svolgere in modo ordinato e corretto le votazioni richieste, preferibilmente con modalità elettronica, previa definizione e comunicazione delle modalità tecniche e operative.
- i) in caso di votazioni per alzata di mano, farsi coadiuvare dal Segretario per i relativi conteggi;
- j) comunicare i risultati delle votazioni.

8. Compiti del Segretario

Sono compiti del Segretario:

- a) redigere il verbale dell'Assemblea per riassunto;
- b) sottoscriverlo unitamente al Presidente dell'Assemblea, al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale
- c) in caso di votazioni per alzata di mano, coadiuvare il Presidente nel conteggio dei voti.

9. Compiti del Collegio degli Scrutatori

Sono compiti del Collegio degli Scrutatori:

- a) preparare, contare, firmare e consegnare agli aventi diritto le schede che serviranno per le votazioni;
- b) preparare e controllare la funzionalità delle urne che serviranno per la raccolta delle schede;
- c) stabilire l'orario e le modalità delle votazioni;
- d) controllare il regolare svolgimento delle votazioni stesse (computo dei presenti e degli effettivi votanti entro l'orario stabilito, custodia, chiusura e apertura delle urne, eccetera);
- e) effettuare lo scrutinio delle schede (firmate e consegnate, votate, valide, bianche e nulle);
- f) verbalizzare tutte le operazioni effettuate;
- g) comunicare i risultati al Presidente dell'Assemblea;
- h) gestire quanto sopra anche in caso di votazione elettronica, adeguando i singoli adempimenti alle modalità tecniche ed operative della procedura informatica.

Qualora, nello svolgimento delle attività indicate nelle lettere a) b) c) d) e) h) del precedente comma, il Collegio dovesse riscontrare mancanze, errori od anomalie, interromperà i lavori e ne darà immediata comunicazione al Presidente ed al Segretario dell'Assemblea, per consentire di prendere gli opportuni provvedimenti ed apportare eventuali modifiche alle procedure.

Nel caso di riscontro di anomalie nelle votazioni o negli scrutini, il presidente dell'Assemblea, ricevuta la segnalazione dal Collegio, ne prende atto, lo comunica all'Assemblea stessa e dichiara nulla la procedura di voto, per poi indire immediate nuove votazioni.

10. Elezione del Presidente Nazionale e del Comitato Esecutivo

I candidati alla carica di Presidente devono essere iscritti all'Unione e preferibilmente aver maturato esperienza nel ricoprire cariche istituzionali, siano esse nazionali o regionali.

Le candidature devono pervenire al Presidente della Commissione Verifica Poteri almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva, ognuna sottoscritta da almeno 25 soci UILT di almeno 7 regioni, fermo restando che i soci possono sottoscrivere una sola candidatura. Il candidato presidente deve presentare il proprio curriculum, il suo programma e le autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità. Inoltre, ogni candidato presidente dovrà allegare anche la lista dei nominativi da lui proposti per il Comitato Esecutivo.

Il numero dei componenti del Comitato Esecutivo deve essere compreso fra tre e sette, come stabilito dall'Assemblea Generale Nazionale (art. 38, comma 2). E' pertanto necessario che la lista del candidato Presidente - dovendo essere presentata nei termini sopra indicati - contenga sette nominativi (di cui almeno due devono essere del genere meno rappresentato), più due supplenti. Se l'Assemblea dovesse deliberare un numero di componenti inferiore a sette, ogni candidato presidente dichiarerà ufficialmente ai delegati l'elenco aggiornato dei candidati al Comitato Esecutivo, in modo da rispettarne la composizione interna (quindi sei effettivi più due supplenti, oppure cinque effettivi più due supplenti, eccetera).

I componenti del Comitato Esecutivo devono essere iscritti alla UILT e preferibilmente aver maturato esperienza nel ricoprire cariche istituzionali, siano esse nazionali o regionali.

La dichiarazione di candidatura deve essere firmata, per accettazione, dai candidati e deve essere corredata da un curriculum, congiuntamente alle autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.

La Commissione Verifica Poteri, esaminate formalmente le candidature pervenute, 20 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva comunica al Presidente in carica le candidature ricevute ed ammesse, di cui si procederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell'Unione.

L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto. Risulterà eletto Presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, e risulteranno eletti al Comitato Esecutivo i nominativi della lista collegata. I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, saranno ritenuti nulli.

I candidati supplenti della lista eletta subentreranno in caso di cessazione dalla carica degli eletti, per qualunque causa, o di riscontrata loro ineleggibilità per cause di legge o incompatibilità statutarie, salvo che queste non vengano meno prima dell'insediamento dell'Organismo.

11. Elezione del Consiglio Nazionale

I Consiglieri Nazionali sono eletti dai delegati presenti in Assemblea Generale, che stabilisce anche il numero massimo di componenti del Consiglio Nazionale stesso, da un minimo di venticinque a un massimo di cinquanta. Per favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere, almeno il 30 % dei consiglieri nazionali deve essere del genere meno rappresentato.

I candidati all'elezione di consigliere nazionale devono essere iscritti alla UILT ed avere, preferibilmente, esperienze di incarichi istituzionali nell'Unione, siano essi nazionali o regionali. Devono presentare la loro candidatura all'interno di una lista, come sotto specificato, alla Commissione Verifica Poteri, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea. La lista deve essere firmata per accettazione da tutti i candidati e deve essere corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti che fossero previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.

La Commissione Verifica Poteri, esaminate formalmente le candidature pervenute, 10 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva comunica al Presidente in carica le candidature ricevute ed ammesse, di cui si procederà alla pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell'Unione.

La presentazione di una lista di candidati al Consiglio Nazionale deve contribuire a garantire la democraticità e la rappresentatività di tutte le Articolazioni territoriali, e pertanto deve rispettare i seguenti criteri:

- a) deve presentare almeno un candidato per ogni Articolazione territoriale;
- b) deve essere sottoscritta da almeno 20 delegati di almeno 7 regioni;
- c) non deve contenere firme di delegati che abbiano già sottoscritto un'altra lista;
- d) deve contenere un numero di candidati non superiore ai componenti del Consiglio da eleggere;
- e) deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato pari ad almeno il 30% del totale dei candidati della lista;
- f) deve indicare, per ogni candidato, la compagnia alla quale è iscritto e la regione UILT di provenienza.

L'elezione avviene con votazione a scrutinio segreto; ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, ad un terzo del totale dei componenti da eleggere. Al termine dello scrutinio, ad ogni lista, in proporzione ai voti ottenuti, verrà assegnato il

relativo numero di eletti, i quali coincideranno con i propri candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. I candidati non eletti rimarranno a disposizione per l'eventuale subentro ai consiglieri che dovessero cessare la carica nel corso del mandato, secondo quanto disposto dalle norme statutarie. Qualora non fosse disponibile alcun nominativo per il subentro, si procederà ad una nuova elezione *ad hoc* assembleare.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

12. Elezione dell'Organo di Controllo

Per l'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, e/o del Revisore dei conti, si fa espresso riferimento ai requisiti espressi nell'art. 42 dello Statuto.

Gli eventuali candidati dovranno presentare apposita domanda alla Commissione Verifica Poteri, almeno due ore prima del previsto inizio della votazione. La dichiarazione di candidatura deve essere firmata per accettazione dal candidato e deve essere corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.

La Commissione Verifica Poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Assemblea con parere motivato.

L'elezione dei componenti dell'Organo di Controllo avviene con votazione a scrutinio segreto. Nel caso in cui la votazione riguardi un solo candidato si potrà procedere anche a scrutinio palese con alzata di mano. Ove invece si decida per la composizione multipla dell'Organo di Controllo risulteranno eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; l'Assemblea Generale deve eleggere anche i componenti supplenti dell'Organo, in numero di due se collegiale, di uno se monocratico. Il componente supplente dell'Organo monocratico e almeno uno dell'Organo collegiale devono possedere i requisiti professionali di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

13. Elezione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Generale nazionale tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche non soci, ferme restando le incompatibilità individuate nell'art. 44, comma 7, dello Statuto.

Le candidature per il Collegio dei Probiviri devono essere presentate almeno due ore prima dell'orario indicato per la votazione. La dichiarazione di candidatura deve essere firmata per accettazione dal candidato e deve essere corredata dalle autocertificazioni relative ai requisiti previsti dalla legge, con riferimento alle cause di incompatibilità.

La Commissione Verifica Poteri esamina le candidature pervenute e le trasmette al Presidente dell'Assemblea con parere motivato.

L'elezione del Collegio dei Probiviri avviene con votazione a scrutinio segreto. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti; i due successivi vengono eletti come supplenti (che subentreranno in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei componenti effettivi). Il Collegio dei Probiviri eleggerà al suo interno il Presidente del Collegio.

I voti raccolti da nominativi non candidati nelle modalità previste, sono ritenuti nulli.

14. Chiusura dei lavori e ricorsi

Il Presidente dell'Assemblea, terminate le operazioni di scrutinio, proclama ufficialmente l'esito delle votazioni ed i nominativi eletti nei singoli organismi.

Eventuali ricorsi, che possono essere proposti esclusivamente dai delegati di cui sono stati verificati i poteri, devono essere depositati, a pena di inammissibilità, a mezzo PEC, entro le ore 24:00 del quinto giorno successivo alla celebrazione dell'Assemblea Generale.

Le schede di votazione e la documentazione dell'operato della Commissione Verifica Poteri devono essere raccolte e sigillate in un plico e conservate presso gli uffici della sede legale; decorsi i termini per gli eventuali ricorsi, le schede dovranno essere distrutte a cura della Segreteria Nazionale.

15. Dimissioni o impedimenti definitivi del Presidente nazionale

Ai sensi dell'art. 40, commi 7 e 8, dello Statuto, in caso di dimissioni o di impedimenti a carattere definitivo del Presidente Nazionale, decadono gli organi sociali nazionali; si rende quindi necessario indire l'Assemblea Generale nazionale per il rinnovo di tutte le cariche. Nel frattempo, solo per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, provvederà il Comitato Esecutivo nazionale in carica. Con la convocazione dell'Assemblea Generale, decadono anche il Consiglio Nazionale e il Collegio dei Probiviri, che rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Il Vice-presidente (o il consigliere anziano per età anagrafica, in caso di impedimento del Vice-presidente) deve convocare entro trenta giorni il Consiglio Nazionale per avviare l'iter procedurale per la nomina del nuovo Presidente e delle altre cariche sociali; da quel momento, entro i successivi sessanta giorni, dovrà tenersi l'Assemblea Generale nazionale. Per poter rispettare i suddetti termini, come individuati nell'art. 41, comma 7, dello Statuto, si rende necessario operare le seguenti modifiche in ordine alle tempistiche ordinarie stabilite nella parte seconda del presente regolamento:

- Nella riunione del Consiglio Nazionale per l'avvio dell'iter procedurale e per l'indizione dell'Assemblea Generale nazionale, deve essere subito eletta la Commissione Verifica Poteri.
- Entro i successivi 45 giorni, devono svolgersi le assemblee regionali per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea Generale nazionale, con riferimento ai dati associativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
- Entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea Generale nazionale, devono essere presentate le candidature alla carica di Presidente nazionale, corredate della lista per l'Esecutivo Nazionale.
- Entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea Generale nazionale, devono essere presentate le liste per il Consiglio Nazionale.